

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-896 del 04/04/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA O.M.R. S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI TUBI E CONDOTTI SALDATI E SIMILI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBIcato IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), LOC. CA' DEI TRE DI'.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-859 del 31/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA O.M.R. S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI TUBI E CONDOTTI SALDATI E SIMILI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), LOC. CA' DEI TRE DI'.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta **O.M.R. S.P.A.** presentata, ai sensi della vigente normativa, al SUAP del Comune di Castel San Giovanni e trasmessa dallo stesso alla Provincia con nota del 25/05/2015, prot. n. 10887 (acquisita agli atti provinciali in pari data con prot. n. 34586, n. 34606 e n. 34610), per l'ottenimento dell'autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili" svolta nello stabilimento in oggetto. Detta istanza è stata formulata per acquisire i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque reflue (**S1** di acque di prima pioggia ed **S3** di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTA altresì la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni con nota 05/08/2015, prot. n° 16499 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 50705);

PRESO ATTO CHE:

- presso l'impianto in oggetto sono presenti n° 2 scarichi come di seguito classificati:
 - **scarico S1**: scarico di acque di prima pioggia (provenienti dal dilavamento dell'area pavimentata esterna del CAPANNONE 1), trattate mediante un sistema costituito da: scolmatore di piena, n° 2 vasche di accumulo, disoleatore statico e pozzetto con filtro oleoassorbente;
 - **scarico S3**: scarico di acque reflue domestiche (6 A.E. serviti) trattate mediante fosse Imhoff, pozzetti degrassatori e un impianto di fitodepurazione (vassoio assorbente);
- gli scarichi S1 ed S3 ("troppo pieno" in uscita dal vassoio assorbente) recapitano nel corpo idrico superficiale "Rio Boriacco";
- lo scarico S1 di acque di prima pioggia è dotato di pozzetto di prelievo fiscale indicato come "POZZETTO ISPEZIONE" nella planimetria allegata alla documentazione integrativa;
- lo scarico S3 di acque reflue domestiche era stato autorizzato dal Comune di Castel San Giovanni con atto del 02/01/2012, prot. n° 29849;
- l'istanza di AUA di cui sopra è stata presentata per la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, precedentemente rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con D.D. n. 41 del 12.01.2012, modifica riguardante la dismissione dell'emissione E8, la modifica di E11 tramite l'installazione di un nuovo impianto di granigliatura dotato di sistema filtrante, lo spostamento dell'emissione E15, l'installazione di tre nuovi punti di emissione: E16 molatura, E17 ed E18 torrini di raffreddamento, generanti esclusivamente aria calda (senza la presenza di sostanze inquinanti), così come dichiarato dalla Ditta nelle integrazioni fornite con la sopra citata nota;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione allo scarico S1 di acque di prima pioggia, dalla Sezione Provinciale dell'ARPA, con nota 17/09/2015, prot. n° PGPC 6684/2015 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza il 18/09/2015 con prot. n° 56898);
- parere favorevole di Arpa Sez.ne Prov.le di Piacenza, pervenuto con nota PEC del 09.09.2015 (prot. Prov.le n. 55157 in pari data), con prescrizioni, per quanto attiene la modifica delle emissioni in atmosfera;
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Castel San Giovanni, con nota del 05/03/2016, prot. n° 4869 (acquisita agli atti di ARPAE il 07/03/2016 con prot. n° PGPC/2016/2183) con riferimento agli scarichi, alle emissioni in atmosfera ed ad all'impatto acustico;
- lettera prot. Prov.le n. 55695 in data 10.09.2015, con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica riteneva di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente atto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **O.M.R. S.P.A.** (C. FISC. 01132090331) - avente sede legale in Comune di Milano, Corso Lodi n. 5 - per l'attività di "fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni (PC), Località Cà dei tre Dì Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (S1 di acque di prima pioggia ed S3 di acque reflue domestiche) aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Boriacco";
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 - BRUCIATORI FORNO DI FORGIA METANO POT. 2326 KW

Portata massima	2500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 – SABBIATRICE 1

Portata massima	7500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 – SABBIATRICE 2

Portata massima	2500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 – SABBIATRICE 3

Portata massima	2500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 – SABBIATRICE 4

Portata massima	7500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 - BRUCIATORI FORNO DI RISCALDO 1 METANO POT. 1907 KW

Portata massima	2500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E7 TAGLIO CON PANTOGRAFO

Portata massima	9000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9 IMPIANTO TRAFILA AD INDUZIONE

Portata massima	9000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E10 – SABBIATRICE 5

Portata massima	3600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E11 – GRANIGLIATRICE

Portata massima	9500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E12 - BRUCIATORI FORNO DI RISCALDO 2 A METANO POT. 465 KW

Portata massima	2500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E13 - BRUCIATORI FORNO DI RISCALDO 2 A METANO POT. 1163 KW

Portata massima	3500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E14 TAGLIO PLASMA

Portata massima	16000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E15 – SABBIATRICE 7

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g

Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E16 – MOLATURA

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E17 – TORRINO DI RAFFREDDAMENTO 1

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m

EMISSIONE N. E18 – TORRINO DI RAFFREDDAMENTO 2

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m

- a) i limiti di concentrazione fissati per E1, E6, E12 ed E13 si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - metodo UNICHIM M.U. 543 o UNI 9969 per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- d) la durata dei campionamenti del **monossido di carbonio** deve essere pari a 60 minuti;
- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a: 60 minuti per la misura del **materiale particellare** o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- f) per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di azoto**, i metodi di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi sono quelli riportati in allegato al D.M. 25.8.2000;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) i controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento alle emissioni E2, E3, E4, E5, E7, E9, E10, E11, E14, E15 ed E16 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- i) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- j) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E16, E17 ed E18 è fissato **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- k) il termine ultimo di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E16, E17 ed E18 è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;

- l) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, la ditta dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- m) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico e all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;
3. **di impartire, per lo scarico S1 (di acque di prima pioggia)** avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Boriacco", le seguenti prescrizioni:
- a) dovrà essere comunicata all'Arpae l'avvenuta realizzazione del sistema di trattamento entro una settimana dall'attivazione dello stesso;
 - b) il pozzetto di prelievo fiscale (di cui in premessa) dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
 - c) lo scarico dovrà rispettare, nel pozzetto di prelievo fiscale, i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - COD: ≤ 160 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l;
 - d) tutti i pozzetti di ispezione dovranno essere facilmente ispezionabili. In particolare il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento delle acque reflue;
 - e) l'area interessata dal sistema di trattamento deve essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
 - f) la pompa posta all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso le acque reflue ivi accumulate nel disoleatore con una portata massima non superiore a quella prevista nella scheda tecnica del disoleatore;
 - g) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza; ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa, dovranno essere asportati i fanghi e gli oli dal medesimo sistema di trattamento, e dovrà essere pulito con regolarità il filtro a coalescenza. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo
 - h) le condotte fognarie dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando una periodica pulizia con particolare attenzione alla rimozione di sedimenti e detriti dai pozzetti di ispezione;
 - i) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - j) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento o alla rete di fognatura, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione, (tramite PEC o fax), all'ARPAE e all'A.U.S.L., indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - k) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti provinciali;
4. **di impartire, per lo scarico S3 di acque reflue domestiche** avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Boriacco", le seguenti prescrizioni:
- a) non dovrà aumentare il numero degli A.E. serviti dall'impianto di fitodepurazione;
 - b) il vassoio assorbente dovrà garantire una perfetta tenuta;

- c) i pozzetti di ispezione posti a monte e a valle del vassoio assorbente vengano mantenuti costantemente accessibili al fine di consentire i controlli da parte dell'autorità competente;
- d) il pozzetto posto a valle dell'impianto di fitodepurazione dovrà essere utilizzato per le verifiche di funzionalità dello stesso;
- e) dovrà essere prevista la rimozione periodica dei fanghi in esubero dalle fosse Imhoff e dai pozzetti degrassatori;

5. di fare salvo che:

- i fanghi, gli oli, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti gli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- i piazzali scoperti non sottesi all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia non dovranno essere in alcun modo interessati da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti;

6. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni sulla base del presente atto – sostituisce:
 - l'autorizzazione alle emissioni rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con D.D. n. 41 del 12.01.2012;
 - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche rilasciata dal Comune di Castel San Giovanni con atto del 02/01/2012, prot. n° 29849;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.